

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti tessili, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), ed elencati alla lettera a) dell'allegato 1, cessano di essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Le operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non elencati nell'Allegato 1, lettera a), del presente regolamento ovvero rifiuti elencati in tale allegato e destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall'articolo 4, sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:

a) "rifiuti tessili": oggetti e materiali di cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi costituiti da indumenti, accessori di abbigliamento, scarti e altri manufatti tessili non pericolosi provenienti da cicli di pre-consumo o post-consumo indicati al punto A) dell'Allegato 1 al presente Regolamento.

b) "fibre tessili recuperate": materiale filabile ottenuto da rifiuti di cui alla lettera a) che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle disposizioni del presente regolamento;

c) "materiale tessile fibroso recuperato": materiale non filabile ottenuto da rifiuti di cui alla lettera a) che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle disposizioni del presente regolamento;

d) "lotto di fibre tessili recuperate:" un quantitativo di fibre tessili recuperate prodotto in un periodo di tempo definito, comunque non superiore a sei mesi, e in condizioni operative uniformi. Il lotto di produzione è comunque non superiore a 250 tonnellate;

e) "lotto di materiale tessile fibroso recuperato": un quantitativo di materiale tessile fibroso recuperato prodotto in un periodo di tempo definito, comunque non superiore a sei mesi, e in condizioni operative uniformi. Il lotto di produzione è comunque non superiore a 250 tonnellate.

f) "produttore": il gestore di un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti tessili;

g) "dichiarazione di conformità": la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e attestante le caratteristiche del materiale recuperato;

h) "autorità competente": l'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero l'autorità destinataria della comunicazione di cui all'articolo 216 del medesimo decreto legislativo.

Articolo 3

Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto

1. Ai fini dell'articolo 1, comma 1, e ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i rifiuti tessili, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del presente regolamento, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come fibre tessili recuperate e materiale tessile fibroso recuperato se il materiale derivante dal trattamento di recupero è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1.

Articolo 4

Scopi specifici di utilizzabilità

1. Le fibre tessili recuperate e il materiale tessile fibroso recuperato sono utilizzabili per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2.

Articolo 5

Responsabilità del produttore, dichiarazione di conformità e modalità di prelievo e detenzione dei campioni

1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 184, comma 5, 188, comma 4, e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il produttore del rifiuto destinato alla produzione di fibre tessili recuperate e materiale tessile fibroso recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).

2. Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 è attestato dal produttore mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di materiale recuperato prodotto. La dichiarazione di conformità è inviata all'Autorità competente e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di fibre tessili recuperate e di materiale tessile fibroso recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto. Le dichiarazioni sono redatte utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 e sono inviate, anche in forma cumulativa, con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Il produttore conserva per cinque anni dalla data dall'invio all'Autorità Competente, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia della dichiarazione di cui al comma 2, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

4. Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei criteri di cui all'articolo 3, il produttore preleva un campione da ogni lotto di materiale prodotto in conformità alla norma UNI 10802. Tali campioni sono conservati presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell'invio della dichiarazione di cui al comma 2 che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche delle fibre tessili recuperate e del materiale tessile fibroso recuperato prelevato e sono idonee a consentire la ripetizione delle analisi.

Articolo 6

Sistema di gestione

1. Il produttore, eventualmente anche tramite l'accesso a procedure di accreditamento, si dota di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4 relative all'obbligo di conservazione del campione non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

Art. 7

Monitoraggio

1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, acquisiti i dati di monitoraggio relativi all'attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo attraverso il sistema ReCER (<https://scrivaniarecer.monitorpiani.it/>), il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica valuta l'opportunità di procedere ad una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), per tenere conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa.

Articolo 8

Norme transitorie e finali

1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore delle fibre tessili recuperate e del materiale tessile fibroso recuperato, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998, inerenti ai limiti quantitativi previsti dall'allegato 4 e ai valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2, nonché le norme tecniche di cui all'allegato 5 dello stesso decreto.
2. Nelle more dell'efficacia dell'aggiornamento delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle autorizzazioni concesse ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della parte IV, ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto, i produttori di fibre tessili recuperate e di materiale tessile fibroso recuperato operano in conformità ai titoli posseduti prima dell'aggiornamento. Nel caso in cui, all'entrata in vigore del presente decreto, l'autorizzazione sia in fase di rinnovo ai sensi degli articoli 29-octies, o 208, comma 12, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i produttori di fibre tessili recuperate e materiale tessile fibroso recuperato operano, fino alla conclusione della stessa, in conformità ai titoli oggetto di rinnovo.
3. Le fibre tessili recuperate ed il materiale tessile fibroso recuperato prodotti fino al momento dell'intervenuta efficacia dell'aggiornamento o del rinnovo di cui ai commi 1 e 2 possono continuare ad essere gestiti in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 o nel rispetto dell'autorizzazione efficace al momento della richiesta di aggiornamento o rinnovo, concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto.
4. A seguito dell'ottenimento dell'aggiornamento o del rinnovo delle autorizzazioni, o del decorso dei termini di efficacia della comunicazione aggiornata, i produttori di fibre tessili

recuperate e di materiale tessile fibroso recuperato operano nel rispetto dei criteri contenuti nel presente decreto.

1. Gli Allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente decreto.

BOZZA

Allegato 1 (articolo 3)

a) Rifiuti ammissibili

Per la produzione di fibre tessili recuperate e materiale tessile fibroso recuperato sono ammessi esclusivamente i rifiuti non pericolosi identificati con i seguenti codici EER:

- a) 040209 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri);
- b) 040221 rifiuti da fibre tessili grezze;
- c) 040222 rifiuti da fibre tessili lavorate;
- d) 040299 rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente gli indumenti e manufatti tessili invenduti;
- e) 160122 componenti non specificati altrimenti, limitatamente alla componente tessile dei veicoli fuori uso.
- f) 191208, prodotti tessili
- g) 200110, abbigliamento limitatamente ai prodotti tessili non idonei alle operazioni di preparazione per il riutilizzo
- h) 200111, limitatamente ai prodotti tessili non idonei alle operazioni di preparazione per il riutilizzo

Non sono ammessi rifiuti tessili selezionati da rifiuto indifferenziato.

b) Verifiche sui rifiuti tessili in ingresso

Le verifiche sui rifiuti ammessi alla produzione di fibre tessili recuperate e di materiale tessile fibroso recuperato includono: i) esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, ii) controllo visivo, iii) eventuali controlli supplementari.

A tal fine, il produttore deve dotarsi di una procedura di accettazione dei rifiuti idonea a verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste dal presente regolamento.

Per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e per le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, il suddetto sistema è integrato nel sistema di gestione ambientale.

Il sistema presuppone la predisposizione di una procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità riscontrate e garantisce almeno il rispetto dei seguenti obblighi:

- esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in ingresso da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento, per individuare i casi in cui è possibile la presenza di contaminazioni da sostanze pericolose, ed adottare ulteriori opportune misure di monitoraggio attraverso il campionamento e le analisi;
- controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
- accettazione di tali rifiuti solo ove l'esame della documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito positivo sotto il controllo di personale con formazione e aggiornamento periodico che provvede alla selezione dei rifiuti, rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo;
- pesatura e registrazione dei dati relativi al carico dei rifiuti in ingresso;

- stoccaggio separato dei rifiuti non conformi ai criteri di cui al presente regolamento in area dedicata;
- messa in riserva dei rifiuti conformi, di cui alla lettera a) del presente allegato, nell'area dedicata esclusivamente ad essi, la quale è strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi; a tal fine, può risultare idoneo l'uso di muri di contenimento, new jersey, vasche di raccolta e il mantenimento di distanze tali da evitare la miscelazione anche accidentale con altri tipi di rifiuti;
- movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di fibre tessili recuperate e di materiale tessile fibroso recuperato realizzata da parte di personale con formazione e aggiornamento periodico in modo da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo;
- svolgimento di eventuali controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.

c) Processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore

Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti tessili finalizzato alla produzione di fibre tessili recuperate e di materiale tessile fibroso recuperato avviene mediante trattamenti, quali, a mero titolo esemplificativo: cernita, selezione per composizione fibrosa, struttura e colore, sfilacciatura.

Il processo di recupero, a seconda del tipo di materiale, si realizza tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi, ovvero di altri processi che consentano il rispetto dei criteri previsti dal presente regolamento.

Per i rifiuti tessili di cui all'allegato 1, lettera a) il trattamento prevede anche la fase di igienizzazione ove quest'ultima si renda necessaria per l'ottenimento dei requisiti di qualità di cui alla lettera d) del presente allegato.

Durante la fase di verifica di conformità delle fibre tessili recuperate e del materiale tessile fibroso recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati.

Per l'intero periodo di giacenza del materiale recuperato presso l'impianto di trattamento all'interno del quale è stato prodotto, il materiale recuperato è depositato e movimentato all'interno dello stesso e nelle aree di deposito adibite allo scopo. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e le disposizioni autorizzative specifiche.

d) Requisiti di qualità delle fibre tessili recuperate e del materiale tessile fibroso recuperato

Per tutti i rifiuti tessili di cui all'Allegato 1, lettera a)-Rifiuti ammissibili-provenienti dalla raccolta di indumenti post-consumo, il processo di recupero dovrà prevedere l'ottenimento delle seguenti specifiche:

Parametri	Unità di misura	Valori limite
carica aerobica mesofila	g	<10 ⁴
enterococchi	g	< 10 ²

Escherichia coli	g	< 10 ²
Staphylococcus spp.	g	< 10 ³
Funghi filamentosi (muffe)	g	<10 ⁴

Per tutti i rifiuti tessili di cui all'Allegato 1, lettera a)-Rifiuti ammissibili-provenienti dalla raccolta di indumenti pre-consumo, il processo di recupero dovrà prevedere l'ottenimento delle seguenti specifiche:

Parametri	Unità di misura	Valori limite
carica aerobica mesofila	g	<10 ⁴
enterococchi	g	< 10 ²
Escherichia coli	g	< 10 ²
Funghi filamentosi (muffe)	g	<10 ⁴

Le fibre tessili recuperate e il materiale tessile fibroso recuperato devono risultare conformi ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.

Le fibre tessili recuperate devono altresì risultare conformi ai seguenti regolamenti europei:

- regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
- regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (POP);
- regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi.

Le fibre tessili recuperate e il materiale tessile fibroso recuperato devono infine rispettare le seguenti proprietà e norme tecniche e standard applicabili:

Tabella 1

Caratteristiche/proprietà delle fibre tessili recuperate	Norme tecniche e standard applicabili (UNI/ISO etc..)
Proprietà chimico-fisiche (peso specifico e densità, spessore, lunghezza, igroscopicità, resistenza agli acidi e alle muffe, permeabilità)	
Proprietà meccaniche (torsione, elasticità, resistenza a rotture, resistenza al calore)	
Proprietà tecnologiche (lavorabilità, attitudine alla tintura)	

Tabella 2

Caratteristiche/proprietà del materiale tessile fibroso recuperato	Norme tecniche e standard applicabili (UNI/ISO etc..)
Proprietà chimico-fisiche (peso specifico e densità, spessore, lunghezza, igroscopicità, resistenza agli acidi e alle muffe, permeabilità)	
Proprietà meccaniche (torsione, elasticità, resistenza a rotture, resistenza al calore)	
Proprietà tecnologiche (lavorabilità, attitudine alla tintura)	

e) Verifiche sulle fibre tessili recuperate e sul materiale tessile fibroso recuperato

L'accertamento di conformità ai requisiti di qualità di cui alla lettera c) dell'Allegato 1 relativamente ad ogni lotto di fibre tessili recuperate e materiale tessile fibroso recuperato deve avvenire con cadenza almeno semestrale e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso.

L'accertamento di tali requisiti deve essere effettuato da un organismo certificato secondo la norma UNI EN 9001 e il prelievo dei campioni deve avvenire secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802.

Allegato 2

(articolo 4)

Scopi specifici per cui sono utilizzabili le fibre tessili recuperate e il materiale tessile fibroso recuperato.

Le fibre tessili recuperate e il materiale tessile fibroso recuperato sono utilizzabili per:

Allegato 3

(articolo 5)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 4 DEL
DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA,
N. [•] DEL [•][•] [202•] PUBBLICATO IN [•]
(Articoli 46, 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero (n. lotto)	_____
------------------------------------	-------

Anno	<u> </u> (aaaa)
------	---------------------------

(NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f) del decreto [•]			
Denominazione sociale		CF/P.IVA	
Iscrizione al registro imprese			
Indirizzo		Numero civico	
CAP	Comune	Provincia	
Impianto di recupero			
Indirizzo		Numero civico	
CAP	Comune	Provincia	
Autorizzazione / Ente rilasciante		Data di rilascio	

Il produttore sopra indicato dichiara che

- il lotto di fibre tessili recuperate/lotto di materiale tessile fibroso recuperato è rappresentato dalla seguente quantità in massa:

(NOTA: indicare le tonnellate in cifre e lettere)

- il predetto lotto di fibre tessili recuperate/lotto di materiale tessile fibroso recuperato è conforme all'articolo 3, del decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, n. [•] del [•][•] [202•] pubblicato in [•];
- il predetto lotto di fibre tessili recuperate/lotto di materiale tessile fibroso recuperato ha le caratteristiche meglio indicate nella successiva tabella 1/tabella 2.

Tabella 1

caratteristiche delle fibre tessili recuperate			

Tabella 2

caratteristiche del materiale tessile fibroso recuperato			

Il produttore dichiara infine di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

_____,
li, _____
(NOTA: indicare luogo e data)

(NOTA: Firma e timbro del produttore)

(esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. 445/2000)